

Unione Province d'Italia



UPI



Emendamenti al ddl AS 1766

Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Roma 24 marzo 2020

Art.73
(Semplificazioni in materia di organi collegiali)

Al comma 3:

- a. le parole “commi 9” sono sostituite con le parole “commi 8”;
- b. le parole “e consuntivi” sono soppresse.

MOTIVAZIONE

L'emendamento mira in primo luogo rettificare il riferimento al comma 8 (e non al comma 9) della legge 56/14 per il parere delle conferenze metropolitane sull'approvazione dei bilanci preventivi.

In secondo luogo, l'emendamento chiarisce che la legge 56/14 richiede l'espressione del parere solo per i bilanci preventivi degli enti, mentre gli altri pareri (compresi quelli forniti sui bilanci consuntivi) sono compresi negli “altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani”.



Art. 87
**(Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di
procedure concorsuali)**

Al comma 5 dopo la parola “concorsuali” aggiungere le parole “e selettive”.

MOTIVAZIONE

Rientrerebbero nella disciplina dell'art.87 anche le procedure selettive espletate ai sensi dell'art.110 TUEL.



Art. 103
(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

Al comma 1, le parole “15 aprile 2020” sono sostituite dalle parole “31 maggio 2020”.

MOTIVAZIONE

L'articolo 103, comma 1, sospende fino al 15 aprile 2020 tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, al fine di evitare che la pubblica amministrazione, nel periodo di riorganizzazione dell'attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo.

L'evoluzione della diffusione dell'epidemia da COVID-19 suggerisce di spostare almeno al 31 maggio il termine di sospensione dei termini relativi ai procedimenti amministrativi.



Art. 107
(Differimento di termini amministrativo-contabili)

All'articolo 107 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera b) sostituire le parole “al 31 maggio” con le parole “al 31 luglio”;
- b) al comma 2 sostituire le parole “al 31 maggio” con le parole “al 31 luglio anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge”;
- c) al comma 6, dopo le parole “Documento unico di programmazione” sono aggiunte le parole “integrato con l’eventuale nota di aggiornamento”; le parole “al 30 settembre sono sostituite dalle parole “al 15 novembre”;
- d) al comma 7, le parole “30 giugno” sono sostituite dalle parole “31 luglio”
- e) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

“10-bis. In considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19, sono altresì modificate per l'anno 2020 le seguenti scadenze:

a) il termine di cui articolo 60 del decreto legislativo 165/2001 è fissato al 31 luglio 2020;

b) il termine di cui all'articolo 1, comma 870 della legge 20 dicembre 2018, n. 145 è fissato al 31 luglio 2020.

MOTIVAZIONE

L'emendamento proposto ha le seguenti finalità:

- *Differire ulteriormente al 31 luglio il termine per approvazione rendiconto e bilancio di previsione, anche in considerazione della concomitante verifica equilibri che consente l'utilizzo dell'avanzo e l'attuazione di tutti gli altri interventi di cui all'art 193 del TUEL per la salvaguardia degli stessi equilibri;*
- *Il Dup al 15 novembre, integrato, per semplificazione del procedimento, con la eventuale nota di aggiornamento;*
- *I termini previsti dal TUEL in materia di enti in dissesto e predissesto al 31 luglio;*
- *La scadenza del conto annuale al 31 luglio (scadenza attuale fine maggio);*
- *Il termine per il rispetto dell'obbligo di pubblicazione su sito web Presidenza del consiglio dell'ammontare dei debiti commerciali scaduti e non pagati al 31 luglio (scadenza attuale fine aprile).*



Dopo l'articolo 107 aggiungere il seguente:

Art. 107-bis
(Differimento di termini in materia di personale degli enti locali)

1. All'articolo 1 comma 147 lettere a) e b) della legge 27 dicembre 2019 n.160, le parole: "fino al 30 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2020" e le parole "fino al 30 settembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 marzo 2021".

MOTIVAZIONE

Con l'emendamento si differiscono di sei mesi i termini previsti per esercitare la facoltà di utilizzo delle graduatorie di concorsi pubblici approvate nell'anno 2011 e negli anni dal 2012 al 2017, considerato l'impatto che l'emergenza Coronavirus ha avuto sulla regolare programmazione finanziaria e di bilancio degli Enti locali, con diretti riflessi anche sul PTFP, che deve necessariamente essere predisposto in coerenza con detta programmazione.



Art. 109

(Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19)

Il comma 2 è così riformulato:

“2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera e **della quota destinata** dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, **commi 1 e 2**, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare **le predette quote** per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, **nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all'emergenza stessa. E' consentita la possibilità di variare il bilancio in esercizio provvisorio.**”

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2bis. Per le spese i cui ai commi precedenti il limite di € 5.000 di cui all'art.1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e ss.mm.ii. è elevato a € 20.000,00.”

MOTIVAZIONE

L'emendamento che sostituisce integralmente l'attuale comma 2, tende a modificare (in grassetto), ampliandola, la possibilità di utilizzare la quota di avanzo di amministrazione non solo libera ma anche destinata, al fine di consentire un maggiore spazio di finanziamento delle spese connesse all'emergenza nonché per il riequilibrio dei bilanci a fronte della carenza di entrata, anch'essa connessa alla riduzione di gettito conseguente all'emergenza. E' inoltre consentita, per le operazioni suddette, la possibilità di variare il bilancio in esercizio provvisorio.

Inoltre, con l'introduzione del comma 2bis, ed al fine di fronteggiare la situazione di emergenza con tempestività, si chiede di elevare il limite al di sopra del quale è obbligatorio per le PA il ricorso al mercato elettronico ad una soglia più elevata, dato che i tempi delle piattaforme sono incompatibili con le esigenze legate all'emergenza.



Dopo l'articolo 109 è aggiunto il seguente:

Art. 109 bis
(Utilizzo proventi da alienazione)

1. In considerazione dell'eccezionalità della situazione di emergenza sanitaria e della conseguente riduzione delle entrate tributarie, Province e Città metropolitane, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 56 bis del decreto legge n. 69 del 2013, per il solo anno 2020, possono utilizzare senza vincolo di destinazione il 10 per cento delle risorse nette derivanti da alienazione del patrimonio immobiliare.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a consentire, in considerazione dell'eccezionalità della situazione, l'utilizzo senza vincoli di destinazione, di una parte pari al 10% dei proventi da alienazione immobiliare.



Art. 112

(Sospensione quota capitale mutui enti locali)

1. Al comma 1 sono soppresse le parole “, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,”.

MOTIVAZIONE

L'emendamento dispone l'estensione della possibilità, per gli enti locali, di non pagare la quota capitale 2020 dei mutui accesi con Cassa Depositi e Prestiti a tutti i mutui contratti con l'istituto e non soltanto per quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Le risorse finanziarie liberate sono destinate a fare fronte all'emergenza come prevede il comma due dello stesso articolo.



Dopo l'articolo 112 è aggiunto il seguente:

Art. 112 bis
(Disposizioni in materia degli enti locali)

1. Al fine di assicurare a Comuni, Province e Città metropolitane le risorse necessarie alla gestione dell'emergenza Covid-19 e la continuità dei servizi amministrativi essenziali all'attività degli enti, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 1 miliardo di euro.
2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate locali, ai maggiori fabbisogni di spesa e valutare l'adozione delle opportune iniziative, anche legislative, di sostegno, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo di confronto con la partecipazione del ministero dell'interno e dei rappresentanti di Anci e UPI. Il tavolo di confronto esamina le problematiche connesse all'emergenza Covid-19, con prioritario riferimento alla perdita di gettito relativa alle entrate locali, alle esigenze di sostegno alle attività più esposte all'emergenza, ivi compresi i servizi pubblici locali e le relative società partecipate.
3. Il Tavolo di cui al comma 2 individua altresì criteri e modalità di riparto del fondo di cui al comma 1.

MOTIVAZIONE

A fronte dell'emergenza Covid-19 e alle sue conseguenze non solo sul versante delle maggiori spese per far fronte agli adempimenti utili a gestire la fase emergenziale, occorre valutare anche gli effetti che tale emergenza genera sul versante dell'economia complessiva del Paese e dell'immediato calo di entrate tributarie degli enti locali.

Il fondo da 1 miliardo di euro per Comuni, Province e Città metropolitano, si rende necessario per supplire all'immediato calo di gettito tributario fatto registrare dagli enti locali.

L'emendamento è finalizzato a istituire un tavolo presso il Ministero dell'economia che possa verificare e valutare l'entità delle minori entrate e le possibili soluzioni ai relativi effetti sui bilanci degli enti e delle loro società partecipate. Al tavolo viene demandata anche l'attività di individuazione dei criteri e delle modalità di riparto del fondo medesimo.



Dopo l'articolo 112bis è aggiunto il seguente:

Art. 112 ter
(Fondo crediti dubbia esigibilità)

1. Nel corso del 2020 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2020 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari al 70 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità.

MOTIVAZIONE

Al fine di liberare risorse da utilizzare per l'emergenza sanitaria in atto si prevede la possibilità di ridurre l'accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione 2020-2022 per l'annualità 2020.



Dopo l'articolo 114 è aggiunto il seguente:

Art. 114 bis

(Disposizioni in materia di fondo sperimentale di riequilibrio per Province e Città Metropolitane)

1. Entro il 30 aprile 2020 il Ministero dell'Interno eroga le somme spettanti a Province e Città metropolitane a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio a saldo dell'anno 2019, nonché una quota non inferiore al 80 per cento delle spettanze relative all'anno 2020.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a garantire nell'anno 2020 l'effettiva erogazione, da parte del Ministero dell'Interno, non solo delle somme a saldo delle spettanze 2019 per Province e Città metropolitane del fondo sperimentale di riequilibrio, ma anche quelle relative all'anno in corso, in misura non inferiore all'80 per cento.

La corresponsione delle spettanze per l'anno di competenza infatti è evento che non si è mai verificato, poiché il ministero eroga solo a valle del verificarsi dei versamenti da parte degli enti incapienti al fondo, non consentendo dunque una erogazione rispettosa dell'anno di competenza.

Fino ad oggi infatti il meccanismo non ha funzionato poiché l'erogazione è subordinata alla disponibilità delle relative risorse nel bilancio del Ministero dell'Interno, ulteriormente subordinata alla relativa capienza del capitolo medesimo che si alimenta con le risorse degli enti c.d. "incapienti".

Occorre scardinare – sicuramente per l'anno 2020 - questo meccanismo perché i tempi di recupero delle somme per le Province incapienti ed i tempi delle Province che utilizzano annualmente le risorse del fondo sperimentale di riequilibrio per l'esercizio delle proprie funzioni fondamentali non sono coerenti: senza tali risorse gli enti sono costretti alle anticipazioni di tesoreria, sostenendo costi aggiuntivi e bloccando i pagamenti alle imprese



Articolo 115
(Straordinario polizia locale)

Al comma 1, dopo le parole “polizia locale” aggiungere le parole “e del personale coinvolto nella gestione dell’emergenza”.

Ai commi 2 e 3 le parole “10 milioni” sono sostituite con le parole “20 milioni”.

Conseguentemente modificare la rubrica con la seguente: “Articolo 115 (Straordinario polizia locale e personale coinvolto nell’emergenza)”

MOTIVAZIONE

I corpi e i servizi di polizia locale di Comuni, Province e Città metropolitane sono tutti impegnati a far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19 con personale che presta servizi indifferibili in presenza al servizio dei cittadini, delle esigenze del territorio, delle diverse richieste che provengono dal sistema di protezione civile.

Accanto al personale di polizia locale anche altro personale degli enti locali è coinvolto nelle attività di protezione civile e di gestione dell’emergenza.

Occorre prevedere risorse adeguate per coprire le spese per il lavoro straordinario a cui è chiamato il personale di polizia locale e del personale degli enti locali coinvolto nella gestione dell’emergenza.



Dopo l'articolo 115 inserire il seguente articolo:

“Art. 115-bis

(Rafforzamento dei corpi e servizi di polizia delle Province e delle Città metropolitane)

1. Al fine di rafforzare i corpi e i servizi di polizia provinciale per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla circolazione nelle strade provinciali, il controllo del territorio dal punto di vista ambientale e il supporto alle attività di polizia locale dei Comuni è istituito, per l'anno 2020, un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro. Al riparto delle risorse del fondo di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, adottato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto del personale in servizio nelle Province e nelle Città metropolitane in rapporto alla popolazione residente e alla superficie del territorio.”

MOTIVAZIONE

Nella situazione di emergenza insorta a seguito del diffondersi dell'epidemia da COVID-19 le Province e le Città metropolitane si sono attivate per garantire l'impegno dei corpi e servizi di polizia locale a supporto delle esigenze dei comuni del territorio.

Allo stesso tempo è emersa chiaramente la necessità di rafforzare i corpi e i servizi di polizia provinciali e metropolitani chiarendone le funzioni. Le esigenze di controllo del territorio dal punto di vista ambientale, di garanzia di sicurezza della circolazione stradale nelle strade provinciali che collegano i comuni delle aree interne ai servizi principali, anche a fronte delle richieste di maggiore presidio dei territori da parte dei cittadini e dei Comuni, impongono di individuare in modo puntuale quali sono le competenze di polizia provinciale in capo alle Province e alle Città metropolitane, per fornire ai cittadini, alle imprese e alle istituzioni un quadro chiaro di riferimento.

Per assicurare ai diversi territori il necessario presidio è istituito un fondo di 100 milioni di euro presso il Ministero dell'Interno per rafforzare gli interventi e le attività dei corpi e servizi di polizia locale provinciali e metropolitani, che sarà ripartito tenendo conto del personale in servizio nelle Province e nelle Città metropolitane in rapporto alla popolazione residente e alla superficie del territorio.

